

**POLIZZA**  
**DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E**  
**PRESTATORI DI LAVORO**

**CODICE CIG: 7161028B3D**

La presente polizza è stipulata tra

<b>CASSA NAZIONALE DI PREV. E ASSISTENZA</b>
<b>DOTTORI COMMERCIALISTI</b>
<b>VIA MANTOVA 1</b>
<b>00198 - ROMA</b>
<b>C.F./ P.IVA: 80021670585</b>

e

<b>ITAS MUTUA</b>
<b>Piazza delle Donne Lavoratrici, 2</b>
<b>38123 - TRENTO (TN)</b>
<b>C.F./P. IVA 00110750221</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>01.01.2018</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>01.01.2021</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati:

**Alle ore 24.00 del 01.01 di ogni anno**

**ITAS MUTUA**

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppoitas.it - segreteria.dirigen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it

P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 0010750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

## POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

**[Codice Identificativo Gara (CIG): 7161028B3D]****Contraente/Assicurato****CASSA NAZIONALE DI PREV. E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI****Codice Fiscale/Partita IVA****80021670585****Indirizzo****VIA MANTOVA 1****C.A.P.****00198****Comune****ROMA****Prov.****Polizza N.****6S****M12227143****Agenzia di****630****ROMA SALARIO****Sostituisce la cop. provv. N.****Durata dell'assicurazione****03****==****==****AA****MM****GG****Decorrenza dalle ore 24 del****01****01****2018****GG****MM****AA****Scadenza alle ore 24 del****01****01****2021****GG****MM****AA****Frazionamento****ANNUALE****SENZA TACITO RINNOVO DAL 01.01.2021****Premio da pagare****Alla firma****Premio imp.****5.850,31****Imposte****1.301,69****TOTALE****7.152,00****Rate successive  
dal****GG****MM****AA****5.850,31****1.301,69****7.152,00****MASSIMALI****Vedi allegati****CONTEGGIO  
DEL PREMIO****Retribuzioni preventivate****€ 7.152.000,00****Tasso lordo applicato****1 ‰****Allegati:****Formano parte integrante della presente polizza n. pagine 16 (esclusa la presente)****POLIZZA EMESSA****A Trento****il, 09.11.2017****PRIMA RATA INCASSATA IL****L'AGENTE**

INCASSO DEL	DISTINTA DEL	RIGO

## **INDICE**

Dati anagrafici, durata dell'assicurazione, premio	Pag. 3
Scheda riepilogativa delle prestazioni	Pag. 4
Descrizione del rischio	Pag. 6
Massimale	Pag. 7
Definizioni	Pag. 8
Condizioni generali di assicurazione	Pag. 10
Norme che regolano la Sezione RCT/RCO	Pag. 14

#### Dati Anagrafici

Contraente:	CASSA NAZIONALE DI PREV. E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI
Sede legale:	Via Mantova, 1 - 00198 - ROMA
Codice Fiscale / Partita IVA	80021670585

#### Durata dell'Assicurazione

Effetto	01.01.2018
Scadenza	01.01.2021
Frazionamento	Annuale
Prima quietanza	01.01.2019
Quietanze successive al	01.01.2020

#### Esposizione del premio Preventivo retribuzioni lorde

Ammontare	Tasso lordo
7.152.000,00	1‰

#### Premio di prima rata

Premio netto	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
-----	-----	5.850,31	1.301,69	7.152,00

#### Premio Rate successive

Premio netto	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
-----	-----	5.850,31	1.301,69	7.152,00

**SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE PRESTAZIONI**

A) SEZIONE RCT	FRANCHIGIE (EURO)	SCOPERTI (EURO)	LIMITI INDENNIZZO
per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	1.000,00		
Proprietà e conduzione di fabbricati (Cond. Particolare A)	250,00		
Interruzione attività (Cond. Particolare B)	1.500,00	10%	150.000,00
Danni a automezzi di terzi o dipendenti (Cond. Part. D)	250,00		
Cani da guardia (Cond. Particolare E)	100,00		
Committenza auto (Cond. Particolare F)	250,00		
Cose in consegna e custodia (Cond. Particolare G)	250,00	10%	50.000,00
Causale incendio (Cond. Particolare N)			500.000,00
Inquinamento accidentale (Cond. Particolare Q)	2.500,00	10%	250.000,00

B) SEZIONE RCO	FRANCHIGIE (EURO)	SCOPERTI (EURO)	LIMITI INDENNIZZO
RCO	6%		
Malattie professionali			1.000.000,00

**DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

<b>Domicilio del contraente</b>	Via Mantova, 1 - Roma
<b>Attività svolta</b>	La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti (CNPADC) è l'ente di diritto privato che assicura, senza scopo di lucro e in autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, Iscritti agli Albi professionali, e dei loro familiari (in virtù delle disposizioni vigenti sono obbligatoriamente iscritti alla CNPADC, e quindi Associati, i Dottori Commercialisti iscritti agli Albi professionali che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione).

**Massimale assicurato e determinazione del premio**

SEZIONE	MASSIMALE PER SINISTRO	MASSIMALE PER PERSONA	MASSIMALE PER COSE E ANIMALI	TASSO IMPONIBILE	TASSO LORDO	PREMIO LORDO
RCT	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			
RCO	2.500.000,00	1.500.000,00				

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono per:

- **per Assicurato** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **per Assicurazione** il contratto di assicurazione;
- **per Contraente** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **per Cose** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **per Elementi Variabili** dati e/o parametri presi come base per il calcolo del premio anticipato in via provvisoria e necessari per la regolazione del premio alla fine di ciascun periodo di assicurazione;
- **per Fatturato** l'ammontare (I.V.A. esclusa) delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'Assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili;
- **per Franchigia** la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra assoluta, che rimane a carico dell'Assicurato;
- **per Indennizzo** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **per Massimale** l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro o per anno assicurativo, per capitale, Interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso;
- **per Polizza** il documento che prova l'assicurazione;
- **per Premio** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **per Prestatori di lavoro:** tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi ( ad. es. contratto d'opera, contratto di appalto);
- **per Retribuzioni** l'ammontare complessivo degli importi erogati ai prestatori di lavoro, come sopra definiti, le retribuzioni convenzionali ai fini INAIL dei titolari dell'attività e dei loro familiari coadiuvanti, nonché gli importi erogati ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.
- **per Rischio** la probabilità che si verifichi il sinistro;
- **per Scoperto** la parte di danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;
- **per Sinistro** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **per Società** la Società assicuratrice;

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

### **Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### **Art. 4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile).

### **Art. 5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

**Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 9 - Ripetizione dell'assicurazione**

Si rinvia agli atti di gara.

**Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE****Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione****a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività dichiarate, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

**b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1. cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38.



Sono comunque escluse le malattie professionali.

Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.

Tanto l'assicurazione R.C.T. (di cui alla lett. a) quanto l'assicurazione R.C.O. (di cui alla lett. b) valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.

#### **Art. 13 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio di tutti gli Stati europei. Relativamente ai viaggi per trattative d'affari e partecipazione ai convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, l'assicurazione vale per il mondo intero.

#### **Art. 14 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett.a);
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

#### **Art. 15 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzioni delle anzidette operazioni;
- f) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) a condutture ed impianti sotterranei; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- h) da furto;
- i) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783-1784-1785 bis-1786 del C.C.;
- j) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- k) provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;
- l) cagionati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere

dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamento successivo dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

m) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;

n) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

o) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

p) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.

#### **Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O.**

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

a) da detenzione o impiego di esplosivi;

b) connessi con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;

d) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;

e) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);

f) relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (VCJD);

g) derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.

#### **Art. 17 - Regolazione del premio**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili esso viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sul preventivo degli elementi sopra indicati, come risulta dal conteggio riportato in polizza;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio:

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e dell'obbligo di pagamento:

Nel caso in cui l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati e il pagamento della differenza attiva dovuta, l'eventuale risarcimento, relativamente ai sinistri accaduti nel periodo annuo immediatamente successivo a quello per il quale non è stata effettuata la comunicazione e il pagamento della differenza qualora dovuta, sarà ridotto tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato e quello calcolato sul consuntivo dichiarato o accertato degli elementi variabili, restando la parte rimanente a carico dell'Assicurato.

Tale riduzione proporzionale non verrà applicata per i sinistri avvenuti dopo le ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria:

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli:

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

#### **Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

#### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

**A) Proprietà dei fabbricati costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell'attività**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza, e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, strade private e recinzioni in genere con cancelli anche automatici.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di ampliamento, sopraelevazione e demolizione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere di insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro.

Se il fabbricato è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

L'assicurazione comprende anche i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente.

L'assicurazione si intende valere, per i lavori suddetti, anche quando l'Assicurato sia committente di lavori edili rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Tale estensione di garanzia opera sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove prescritto dal suddetto D.Lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

#### **B) Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

A parziale deroga dell'art. 16, lett. n), l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a' termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo assoluto di € 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

### **C) Responsabilità personale dei prestatori di lavoro**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

### **D) Danni ad automezzi di terzi e/o di prestatori di lavoro**

L'assicurazione prestata a' sensi della presente polizza è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati agli autoveicoli sia di terzi che di prestatori di lavoro dell'Assicurato stesso in sosta nell'ambito dell'azienda.

Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 250,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, quelli cagionati alle cose trovantisi sui veicoli stessi nonché quelli cagionati da veicoli per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005 n.209 e successive modificazioni.

### **E) Estensioni diverse**

L'assicurazione prestata a' sensi della presente polizza si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con esclusione dei danni alle cose sulle quali essi sono installati; qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dalla gestione dei servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso situati all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
- dall'esistenza di servizi di sorveglianza effettuati in proprio con guardiani anche armati;
- dalla proprietà di cani da guardia: questa garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 100,00 per ogni sinistro;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, nonché dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio degli stands e relativi impianti;
- dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi;
- dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di cibi e bevande, compreso il rischio conseguente alla somministrazione degli stessi;
- dalla gestione ed organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni aziendali e culturali in genere; nel caso in cui le suddette manifestazioni od attività siano aperte al pubblico, la garanzia è prestata a condizione che le stesse siano state autorizzate dalle competenti Autorità;
- dall'impiego di una propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei dipendenti dell'Assicurato per tale scopo;
- dalla proprietà e dall'uso per le necessità dell'azienda di velocipedi e di ciclofurgoncini senza motore;

- per danni corporali subiti dai corsisti o "stagiaires" compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a prestatori di lavoro;
- da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e merci nonché da prove, collaudi e dimostrazioni di cose in genere trattate dall'Assicurato;
- dall'esistenza di reparti e servizi, purché complementari ed accessori ed utilizzati esclusivamente per le necessità dell'azienda quali officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi;
- dall'organizzazione, a scopo dimostrativo, di visite guidate nell'ambito dello stabilimento;
- dallo svolgimento di corsi teorico-pratici che possono svolgersi sia all'interno che all'esterno degli stabilimenti.

**F) Committenza auto**

L'assicurazione prestata ai sensi della presente polizza si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia vale nei limiti territoriali della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

Rimane a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di € 250,00 per ogni sinistro.

**G) Danni a cose in consegna o custodia**

A parziale deroga dell'art. 15), lett. d), la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo assoluto di € 250,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumenti o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza.

**H) Persone non alle dirette dipendenze dell'Assicurato**

A parziale deroga dell'art. 15), lett. k), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone non alle sue dirette dipendenze ma dalla cui opera questi si avvale, e in quanto l'Assicurato debba risponderne ai sensi dell'art. 2049 C.C..

**I) Committenza lavori**

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata.

**L) Inesatte interpretazioni delle norme INAIL ed INPS**

L'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle norme che regolano la legge INAIL ed INPS che possono indurre l'Assicurato in posizione irregolare.

#### **M) Persone considerate terzi**

A parziale deroga dell'art. 14, sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio - escluse le malattie professionali - e semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale:

- a) i titolari ed i dipendenti di Aziende diverse dall'Assicurato - quali aziende di trasporti, fornitori e clienti - che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o ad attività complementari o accessorie a quella dell'Assicurato formante oggetto dell'assicurazione;
- b) le persone, non dipendenti dell'Assicurato, addette a servizi di pulizia e manutenzione;
- c) i liberi professionisti (ingegneri, architetti, progettisti e professionisti in genere) che abbiano rapporti anche occasionali con l'Assicurato e frequentino l'Azienda per ragione del loro incarico.

#### **N) Causale Incendio**

A parziale deroga dell'art. 15), lett. j) e con esclusione dei lavori presso terzi, la garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute. Nel caso però esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "ricorso terzi" la presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La presente estensione di garanzia si intende prestata entro il limite stabilito in polizza per danni a cose con il massimo di € 500.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

#### **O) Decreto Legislativo 81/2008**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni, nonché per la responsabilità civile personale derivante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'Assicurato ai sensi del predetto decreto legislativo, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.

#### **P) Attività complementari esterne**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per i danni involontariamente arrecati a terzi nell'esercizio di attività anche esterne di carattere complementare e accessorio a quelle dichiarate in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievi di materiali e/o merci, comprese operazioni di carico e scarico anche se effettuati con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modificazioni.

#### **Q) Danni da inquinamento accidentale**

A parziale deroga dell'art. 16), lett. o), la garanzia comprende i danni da inquinamento causato da fatto accidentale durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

Per "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti dell'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata entro il limite del massimale per danni alle cose, e comunque con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo.

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo di € 2.500,00.

**R) Buona fede**

L'omissione, da parte del Contraente o dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni, siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

**S) Lavoratori interinali**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, escluso l'assicurato, da lavoratori a rapporto interinale dei quali lo stesso assicurato si avvale ai sensi della legge 96/97, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

La garanzia R.C.O. di cui all'art. 12 lettera B s'intende operante anche nei confronti dei lavoratori interinali come sopra definiti.

Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex Art. 1916 C.C., i lavoratori interinali come sopra definiti verranno considerati terzi, esclusivamente ai fini di tale azione.

**T) Amministratori come terzi**

Sono considerati terzi gli amministratori e i Delegati territoriali dell'Ente assicurato.

**U) Malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali escluse SILICOSI ed ASBESTOSI, secondo la tassativa elencazione di cui alle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegato al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (sempre escluse asbestosi e silicosi). L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente insorta e che, anche se non indennizzata, rientra tra quelle indennizzabili;
2. per le malattie professionali conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;




3. per le malattie professionali che si manifestino dopo ventiquattro mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Fatto in tre originali a Trento

Il 09.11.2017



Antonakis Antoniou  
Responsabile Divisione Tecnica Impresa  
ITAS Mutua

Letto, accettato e sottoscritto

li, 09 novembre 2017

CASSA NAZ.LE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA  
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Il Presidente

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

